



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 25 / 2011

PROT. n. 2473 del 19 aprile 2011

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO

PER LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – SERV. DI PREFETTURA

AOSTA

e, per conoscenza

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE
LOCALI E COORDINAMENTO RIFORME
Servizio elettorale

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5ª Elettorale

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Direzione Generale Servizio elettorale

CAGLIARI

OGGETTO: Comunicato della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Di seguito alla circolare di questa Direzione Centrale n. 18 dell' 8 aprile 2011, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - *Serie Generale* n. 82 del 9 aprile 2011, è stato pubblicato il *Comunicato* della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, relativo ad alcune limitate modifiche formali al provvedimento 5 aprile 2011 recante: "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)".

Si comunica inoltre, che la *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 87 del 15 aprile 2011*, pubblica il Provvedimento 7 aprile 2011 del Garante per la protezione dei dati personali recante: *“Trattamento dati per attività di propaganda elettorale – Esonero dall’informativa”*.

In tale atto - richiamando le prescrizioni del provvedimento generale della medesima Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale o referendaria possono utilizzare lecitamente dati personali ai fini di comunicazione politica e propaganda elettorale – il Garante, in vista delle prossime consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e referendarie del 12 e 13 giugno 2011, dispone, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono prescindere dal rendere l’informativa agli interessati sino al 30 settembre 2011 solo se:

- 1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
- 2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica.

Al riguardo, si rende noto che sul sito www.garanteprivacy.it è stato pubblicato il comunicato stampa del 13 aprile 2011 che evidenzia alcuni punti della vigente disciplina, come di seguito riportati.

“ Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).

Dati utilizzabili con il previo consenso. E’ necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono essere utilizzati solo se l’abbonato ha



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

preventivamente manifestato la sua disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 30 settembre 2011".

Le SS.LL., nel darne notizia ai Sindaci dei comuni interessati alle consultazioni, ai partiti e movimenti politici, agli organi di stampa e informazione, alle emittenti radiotelevisive locali, vorranno raccomandare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui sopra.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni impartite con circolare n. 7, paragrafo f), del 14 marzo 2011 in merito alle comunicazioni a questa Direzione Centrale dei Servizi elettorali relative ad eventuali ricorsi inerenti la fase di ammissione delle candidature.

IL DIRETTORE CENTRALE
Paolo Guglielmo